

COPIA

SANC.: 30/2011

REPERTORIO v.l. 138/2011



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli – Sezione Civile I Bis – in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Federico Lume ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 2937 del Ruolo Generale degli affari non contenziosi dell'anno 2010, riservata in decisione all'udienza del 7.12.2010, avente ad oggetto: ricorso avverso diniego riconoscimento della protezione internazionale ex art. 35 d.lgs. 28.1.2008 n. 25, vertente

TRA

[REDACTED] nato in **[REDACTED]** (Kenya) in data **[REDACTED]**,
rappresentato e difeso dall'avv. Liana Nesta, in forza di procura a margine del ricorso,
e presso lo studio della medesima elettivamente domiciliato in Napoli alla via Pietro
Colletta 12, ammesso al patrocinio a spese dello Stato

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta

RESISTENTE

NONCHE'

Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli nella persona della dott.ssa
Manuela Mazzi

INTERVENTORE

CONCLUSIONI

All'udienza del 7.12.2010 la difesa del ricorrente ha concluso riportandosi al ricorso; il P.M. ha concluso per il rigetto della domanda.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (come novellati dalla l. 69/2009), nei testi in vigore dal 4.7.2009 ed applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo "svolgimento del processo"; la succinta esposizione delle ragioni giuridiche della decisione, inoltre, può aversi "anche con riferimento a precedenti conformi", senza necessità – stante la natura di motivazione "per

PRODUZIONE

[Signature]

relationem" - di indicazione dettagliata delle ragioni riportate in tali precedenti, che divengono parte integrante della sentenza che opera il richiamo.

2. Con ricorso depositato in data 19.4.2010, N. [REDACTED] proponeva opposizione avverso il provvedimento n. [REDACTED]/2009 del Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta - emesso il [REDACTED].2009 e notificatogli in data [REDACTED].2010, con il quale era stata rigettata la sua richiesta di riconoscimento dello *status* di protezione internazionale.

Deduceva di essere stato costretto a fuggire dal proprio paese di origine in quanto oggetto di persecuzioni operate da un'organizzazione criminale di tipo "mafioso" denominata Mungiki, coperta da ampi settori delle autorità kenote; in particolare lo stesso era stato preso di mira dai membri di detta organizzazione per aver rifiutato di arruolarsi nelle loro fila; a causa di tale rifiuto era stato picchiato e anche rinchiuso in una stanza da cui era riuscito fortunatamente a fuggire; nonostante le difficoltà del caso egli aveva anche proposto denuncia alla polizia; dopo un ulteriore attacco era stato ricoverato in ospedale; tornato a casa era stato oggetto di telefonate di minaccia e pertanto aveva deciso di trasferirsi pervenendo in Italia in data [REDACTED].2008; in data [REDACTED].2008 aveva presentato la domanda di protezione internazionale.

Deduceva che il provvedimento della Commissione non aveva adeguatamente valutato tutte le circostanze del caso non prendendo in riferimento la situazione del paese; evidenziava le lesioni subite e tuttora presenti sul corpo; deduceva di essere affetto; a causa delle violenze subite, da stress post-traumatico; narrava della situazione di violenze in cui viveva il Kenya e la pericolosità della setta Mungiki, in quanto organizzazione molto diffusa, di grande potere, radicata nel territorio e oggetto di sostanziale impunità da parte del Governo.

Concludeva, quindi, in via principale per l'accoglimento del ricorso e il riconoscimento della protezione internazionale (*status* di rifugiato o in subordine protezione sussidiaria), previa sospensione dell'esecutorietà ed efficacia della decisione di mancato riconoscimento dello *status* di protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale di Caserta; in ulteriore subordine per la protezione umanitaria ex art. 5 comma 6 del d.lgs. 286/1998 ed in ulteriore subordine per veder dichiarato il diritto di asilo costituzionale ex art. 10 comma 3 Cost..

Sulla richiesta di sospensiva il giudice dichiarava che non vi era non luogo a provvedere ricorrendo l'ipotesi di sospensione automatica di cui all'art. 30 comma 6 del d.lgs. n. 25/2008, come da decreto del [REDACTED].2010 in atti.

3. Occorre preliminarmente evidenziare che il ricorso è stato tempestivamente depositato entro il termine di legge, in quanto il [REDACTED].2010 (trentesimo dalla notificazione del provvedimento opposto) era giorno festivo.

4. Nel merito, il ricorso è fondato nei termini che seguono.

La materia inerente al riconoscimento della protezione internazionale è disciplinata nell'art. 2 comma 1° lett. e) e f) del d.lgs. del 19.11.2007 n. 251 (con il quale è stata attuata la direttiva 2004\83\CE recante norme minime sull'attribuzione ai cittadini di Paesi terzi ed apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), che definisce "rifugiato" il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni su citate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10. Tali disposizioni sono poi riportate in maniera identica nell'art. 2 comma 1. lett. d) ed e) del d.lgs. 28.1.2008 n. 25, che ha attuato la direttiva 2005\85\CE, con l'unica specificazione relativa alla necessaria non appartenenza dello straniero ad un Paese dell'Unione Europea.

Ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato, inoltre, gli artt. 7 e 8 del menzionato decreto legislativo contengono la definizione di atti di persecuzione e dei motivi della persecuzione. In particolare, gli atti di persecuzione devono – alternativamente – essere: a) sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10 comma 2; f) atti specificamente diretti contro n genere sessuale o contro l'infanzia.

I motivi di persecuzione sono individuati con riferimento alle seguenti ipotesi: a) razza, riferita in particolare a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico; b) religione, che include le convinzioni teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto

celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede; nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte; c) nazionalità, non riferita esclusivamente alla cittadinanza, all'assenza di cittadinanza, ma designa in particolare l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro stato; d) particolare gruppo sociale, ed è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese di origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana; e) opinione politica, riferita in particolare alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche od ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

L'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del d.lgs. n. 251/2007, conformemente a quanto previsto anche dall'art. 2 comma 1 lett. f) e g) del d.lgs. n. 25/2008, definisce "persona ammissibile alla protezione sussidiaria" il cittadino straniero il quale non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese; lo "status di protezione sussidiaria" è il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile a detta protezione.

Il "danno grave" viene individuato dall'art. 14 del citato decreto legislativo nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

L'art. 5 del d.lgs. n. 251/2007, altresì, identifica come responsabili della persecuzione o del danno grave lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio o ancora i soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non

possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'art. 6 comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.

Per quanto concerne l'onere probatorio, l'art. 3 del d.lgs. n. 251/2007 stabilisce che il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda; tuttavia, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione della eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

La giurisprudenza ha poi precisato che in detta materia vi sono profonde divergenze rispetto alle regole generali del processo civile; ed infatti il giudice, attraverso i propri poteri ufficiali, potrà e dovrà cooperare nell'accertamento delle condizioni che legittimano l'accoglimento del ricorso, acquisendo anche d'ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione del paese d'origine (cfr. Cass. SS.UU. 17.11.2008 n. 27310).

Strettamente connesso a tale tema è quello del diritto alla protezione umanitaria, concretizzantesi nel permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 comma 6 del d.lgs. 286/1998.

Anche tale controversia rientra infatti nella giurisdizione del Giudice ordinario, sia nel caso in cui si tratti di impugnazione del diniego di permesso di soggiorno del Questore (Cass. SS.UU. 19.5.2009 n. 11535) sia nel caso in cui si tratti di controversia sulla domanda di accertamento della protezione internazionale e in subordine del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass. SS.UU. 9.9.2009 n. 19393), come nel caso di specie.

Trattasi in ogni caso di controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, che va annoverato tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall'art. 2 della Costituzione e dall'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e non può essere degradato ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere affidato solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione

umanitaria, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato esclusivamente al legislatore.

5. Ciò premesso, nel caso di specie occorre esaminare le doglianze avanzate con riferimento al provvedimento emesso dalla Commissione che si riferiscono tutte al merito della vicenda.

Il ricorrente lamenta la non corretta valutazione degli elementi emersi dall'audizione con riferimento alla situazione del paese di provenienza.

Occorre pertanto procedere all'esame di tali risultanze istruttorie.

Nell'audizione resa davanti alla Commissione territoriale la parte richiedente ha descritto il suo viaggio, il suo nucleo familiare e le occupazioni dei medesimi; ha dichiarato di essere uno studente del College e di appartenere al gruppo etnico kikuyu. Soprattutto ha descritto i motivi del suo viaggio dal paese di origine, in particolare ha dichiarato di essere stato oggetto di violenze perpetrate dal gruppo Mungiki; di essere stato contattato da un suo amico (di cui ha indicato il nome, M. M.), che voleva che entrasse a far parte del medesimo gruppo; e che lo invitò a casa unitamente ad altra persona (di cui pure indica il nome, S. K.); in questa sede fu picchiato da tre persone sopraggiunte, schiaffeggiato e chiuso all'interno di una stanza; ha indicato la data di tale aggressione nel 5.7.2006. Successivamente nel luglio 2007 è stato nuovamente aggredito, riportando ferite al piede e alla mano e risvegliandosi in ospedale dove rimase in cura per una settimana (indica il nome dell'Ospedale Keniota di Nairobi); dichiara di aver denunciato il fatto (la prima aggressione) alla Polizia che non aveva seguito il caso con serietà e ciò in data 10.5.2007; di avere successivamente subito minacce di morte attraverso telefonate ricevute da telefoni di cui non appariva il numero e ciò perché aveva rifiutato di far parte del gruppo. Infine ha detto di non poter tornare in Kenya perché queste persone possono ucciderlo o renderlo paralitico ("queste persone quando ti stanno addosso ti uccidono").

Nella sua audizione descrive la setta Mungiki con le seguenti parole: "questi gruppi controllano i servizi di trasporto. Li obbligano a pagare tangenti. Se non paghi ti uccidono. Il Governo ha cercato di controllare questo gruppo, ma non vi è riuscito, in quanto opera su tutto il territorio keniota. Sono criminali, non terroristi".

Nel racconto del richiedente non vi sono significative contraddizioni e quanto da lui dichiarato davanti alla Commissione è stato sostanzialmente ripetuto in sede di audizione davanti al Tribunale, con l'unica differenza di aver sporto denuncia anche per questa seconda aggressione.

Invero occorre evidenziare che neanche la Commissione territoriale evidenzia incongruenze o contraddizioni né nel proprio provvedimento né nella propria memoria difensiva inviata in Tribunale unitamente agli atti.

In detta memoria difensiva sono infatti, in primo luogo, brevemente riassunte le dichiarazioni del ricorrente; successivamente è evidenziato che egli "mostra titubanza nel corso dell'intervista; suscita molti dubbi sulla credibilità di quanto affermato. Oltretutto egli ha vissuto tranquillamente nel suo villaggio, dopo i citati episodi, fino al 2008, anno in cui è partito. Ha ricevuto regolare passaporto rilasciatogli dal suo paese e non ha mai avuto nessun problema con il governo della sua nazione né con la polizia".

Ed infatti non è specificato quali siano i motivi dei dubbi avanzati al riguardo del racconto del richiedente, mentre appare non rilevante la circostanza che egli abbia avuto il passaporto e non abbia avuto problemi con la polizia (il richiedente, stando alla sua narrazione, è la vittima di un'aggressione e non l'autore di essa né mai è evidenziato che egli sia ricercato dalla polizia).

Quanto alle titubanze, si deve evidenziare che dal verbale emerge che l'intervistatore ne annota due, in due precisi momenti dell'audizione, e cioè quando il richiedente si appresta a descrivere la natura e le attività della setta dei Mungiki e quando riferisce delle minacce di morte subite telefonicamente. Tali titubanze, di per sé non decisive perché seguite da ampie risposte alla domanda formulata, appaiono però spiegabili alla luce di quanto successivamente evidenziato.

Nella relazione inviata al Tribunale dalla Commissione Nazionale per il diritto d'asilo è presente un dettagliato "rapporto relativo alla setta dei Mungiki", dal quale emerge che:

- essa è presente ed attiva in Kenya ed è nata negli anni '80 come gruppo di difesa dell'etnia kikuyu e le sue modalità di azione si ispirano ai combattenti Mau Mau che lottarono in passato contro la presenza inglese nel paese;
- i membri di detta setta sono spesso coinvolti in gravi violazioni dei diritti umani oltre che in attività criminali quali intimidazioni ed estorsioni;
- per la presenza di alcuni elementi legati a riti e credenze essa assume un carattere quasi religioso ma viene anche spesso assimilata ad una sorta di organizzazione mafiosa;
- essa vanta legami con alcuni esponenti politici;
- i membri della setta sono stati a loro volta vittime di una violenza repressione governativa.

Tali asserzioni della Commissione Nazionale appaiono suffragate dalle seguenti fonti (richiamate dal rapporto della Commissione medesima) di cui si riportano gli estremi essenziali:

- Un articolo della BBC del 2003, che riferisce (tra l'altro e per quello che qui maggiormente rileva) che la setta opera in segreto e la sua leadership dichiara di avere due milioni di membri, tra cui infiltrati nelle fabbriche, nelle scuole e nelle forse armate, che non necessariamente compiono atti di violenza ma supportano e finanziano la setta da dietro le quinte. I membri della setta compiono atti antisociali, quali denudare le donne che indossano pantaloni in pubblico, imposizione della circoncisione femminile, irruzione nelle stazioni di polizia. Oltre alle armi tradizionali, machete, bastoni e spade, usano ormai fucili d'assalto AK47. Il Ministero della Sicurezza ha espressamente accusato un ex dirigente di partito di aver sostenuto e protetto i Mungiki.
- Un documento pubblicato nel 2007 da Immigration and Refugee Board of Canada riferisce (tra l'altro e per quanto qui rileva) che i Mungiki sono noti per la loro estrema violenza e rappresentano una delle più temute organizzazioni criminali in Kenya; il numero e l'identità dei loro leader sono sostanzialmente sconosciuti e si pensa che essi ricevano direttive da finanziatori politici, compresi membri del Parlamento del Kenya. Tale documento descrive il loro reclutamento, afferma che essi sono normalmente giovani di etnia kikuyu di cui all'80% maschi; essi devono prestare giuramento di segretezza e coloro che disertano la setta o che rivelano informazioni segrete possono essere uccisi dal gruppo. Il reclutamento è generalmente volontario anche se si sono verificati casi di reclutamento forzato. Il gruppo dispone di un sistema di informatori segreti. Ne esiste una fazione armata che è coinvolta in omicidi di vendetta di alcuni ex appartenenti al gruppo (e dispone di armi pesanti tipo fucili AK47 oltre alle armi tradizionali). Il gruppo opera principalmente nella provincia centrale del Kenya, nella Rift Valley e a Nairobi. Essi sono coinvolti in numerosi atti di violenza comprese estorsioni o omicidi/eselezioni. I membri della setta hanno preso di mira gli autisti dei minibus al fine di estorcere denaro e sono accusati di estorcere tangenti di protezione ai residenti dei quartieri poveri e ai commercianti, pena la morte anche per decapitazione e smembramento; a conferma di ciò è richiamato un rapporto di Amnesty International secondo il quale a seguito del rifiuto di alcuni autisti di pagare le tangenti sono state uccise decine di persone tra cui anche funzionari di polizia. Tra il 2006 e il 2007 la polizia ha effettuato severe repressioni predisponendo un'unità speciale della polizia denominata "shoot to kill" ma (secondo le dichiarazioni rese al giornale Washington Post dal responsabile delle Kenya Human Rights Network) "il Governo non è veramente in grado di fermare la setta dato che si tratta di un gruppo amorfo con pochi leader conosciuti". La polizia è stata accusata di permettere alla setta di operare con impunità.

- Sempre il predetto documento descrive le attività svolte dopo il 2007; dopo le elezioni del 2007 la stessa si è presentata come protezione della popolazione kikuyu contro le forze dell'opposizione legate ad altri gruppi etnici, attaccando appartenenti ad altre etnie; essa sarebbe alleata con politici di alto rango della medesima etnia e secondo un articolo della BBC alcuni membri avrebbero incontrato alti rappresentanti del Governo al fine di discutere la possibilità di assumere la detta setta come forza di difesa ma il Governo ha negato tali dichiarazioni.
- Infine dalle dette fonti emerge che vi siano state da parte del Governo esecuzioni extragiudiziarie e rapimenti di presunti membri della setta presi di mira da squadroni della morte, circostanza ammessa davanti al Parlamento dal Ministro della Sicurezza Interna e dalla delegazione keniana in una seduta delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Uomo a Ginevra in data 29.6.2009.

Su tali circostanze di fatto evidenziate dalla Commissione Nazionale, la Commissione territoriale nulla ha dedotto.

Il ricorrente ha altresì prodotto:

- copia di un documento di identità della Repubblica del Kenya;
- certificazione redatta da medico (dott.ssa Viviana Vanin) di Naga, Associazione Volontaria di Sussistenza socio sanitaria Onlus, del [REDACTED] 2010 dalla quale emergono esiti di lesioni traumatiche all'avambraccio destro e alla gamba destra che "possono essere esiti di pregressi traumi e/o interventi non recenti"; dalla stessa risulta che il richiedente è affetto da sindrome da stress post traumatico, soffre di insonnia, crisi d'ansia, incubi e flash back ricorrenti;
- estratto del protocollo di Istanbul (pubblicato dall'ONU) sulla sindrome da stress post traumatico, ove peraltro si attesta che le persone sottoposte a tortura sono incapaci di ricordare dettagli della violenza subita e come la incapacità di ricordare dettagli della violenza sia elemento che rafforzi la loro credibilità anziché inficiarla; ed infatti al ripercorrere l'evento violento il soggetto è "preda all'intrusione ricorrente di ricordi perturbanti o di sogni dolorosi legati all'evento, agisce e si sente come se l'esperienza si ripetesse" il che provoca una profonda angoscia psicologica di fronte a tutto ciò che può evocare l'evento
- dossier dell'Alto Commissariato ONU sui Mungiki nel quale sono ribadite pericolosità e diffusione della setta;
- rapporto Amnesty International sul Kenya;
- diversi articoli di giornale e note di agenzie di stampa relativi all'attività della setta Mungiki, tutti confermativi dei dati riportati dalla Commissione Nazionale.

Alla luce di quanto evidenziato si deve ritenere che le dichiarazioni del ricorrente appaiono suffragate dalle risultanze del rapporto della Commissione Nazionale e delle

fonti in esse citate, sia per quanto concerne l'esistenza e soprattutto la notevole pericolosità della setta Mungiki che è descritta come un'organizzazione prevalentemente criminale di alta pericolosità; riscontrata appare altresì la dichiarazione sulla natura estorsiva delle attività poste in essere dalla medesima e sui suoi principali destinatari (le estorsioni ai servizi di trasporto); riscontrato il sostanziale carattere segreto della medesima.

Dalla stessa relazione emerge la plausibilità di reclutamenti forzati.

Del tutto compatibile è tale tentativo di reclutamento forzato con l'etnia kikuyu del richiedente (in quanto la setta si presenta come difensore di tale etnia contro le altre che pure popolano il Kenya).

La relazione attesta inoltre le violenze commesse nei confronti di chi abbandoni la organizzazione, che ha caratteri di segretezza, il che rende plausibile che una persona, alla quale la stessa si sia rivelata per un tentativo di reclutamento, possa essere considerata un possibile bersaglio della stessa.

Dalla relazione infine emerge la plausibilità della circostanza che alla denuncia alla Polizia non abbia fatto seguito alcuna effettiva attività di repressione da parte della stessa, in quanto anche la Commissione Nazionale, attraverso le fonti citate, attesta l'esistenza di protezioni godute dai Mungiki e comunque delle difficoltà della polizia a operarne il controllo.

Occorre infine evidenziare come il richiedente viva a K██████, a poca distanza da Nairobi e come particolarmente forte sia l'organizzazione dei Mungiki a Nairobi e nella zona centrale del paese.

Ciò premesso, si deve rilevare poi che il richiedente ha prodotto una certificazione medica redatta da personale della Onlus Naga; nulla è stato dedotto da parte convenuta in merito alla veridicità e provenienza di tale produzione e in generale a tutta la produzione documentale e alle emergenze istruttorie.

Da tale relazione (recante la data ████████2010) emerge la sussistenza di esiti di lesioni traumatiche all'avambraccio destro e alla gamba destra (il richiedente parlava di lesioni a mani e piede) e che "possono essere esiti di pregressi traumi e/o interventi non recenti"; dalla stessa risulta che il richiedente è affetto da sindrome da stress post traumatico, soffre di insonnia, crisi d'ansia, incubi e flash back ricorrenti.

Le titubanze del racconto (che non hanno però comportato contraddizioni, di cui la Commissione non parla, come già evidenziato) appaiono quindi giustificabili dalla sindrome attestata dal medico che ha visitato il ricorrente.

6. Alla luce di quanto indicato risultano quindi soddisfatte le condizioni previste dall'art. 3 del d.lgs. n. 251/2007; come si è visto esso stabilisce che il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima

domanda (il ricorrente si è sottoposto ad una visita medica nella quale è stata attestata la presenza di esiti da lesioni compatibili con il suo racconto e di una sindrome da stress da tortura); recita ancora la disposizione che *"tuttavia, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda"*: nel caso di specie l'audizione risulta essere durata oltre due ore; egli ha fornito numerosi dettagli, quali i nominativi delle persone che lo avrebbero attirato nella trappola; ha indicato compiutamente le attività della setta Mungiki; ed ancora che *"b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione della eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone"*: dalla relazione emerge l'esistenza e pericolosità della setta Mungiki, la loro operatività nella zona di residenza del richiedente, la segretezza, la possibilità di reclutamenti forzati e i gravissimi reati commessi ai danni di terzi, da cui deriva la piena plausibilità che essi abbiano tentato di uccidere e minacciato una persona che abbia rifiutato di aggiungersi a loro; *"d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto giustificato motivo per ritardarla"*: il richiedente ha presentato la domanda dopo meno di due mesi dall'ingresso in (●●●●2008-●●●●2008); *"e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile"* (il racconto è riscontrato, come sopra visto, da quanto descritto dalla Commissione Nazionale; inoltre non risultano significative contraddizioni nel racconto reso, neanche evidenziate dalla Commissione).

7. Ciò premesso nel caso di specie si ritiene che nei fatti sopra descritti non siano ravvisabili persecuzioni per motivi riconducibili a quelli elencati nell'art. 8 del d.lgs. 251/2007 (razza, religione, nazionalità, particolare gruppo sociale, opinione politica); neanche appaiono ricorrere i presupposti della protezione sussidiaria di cui all'art. 14 del predetto decreto legislativo e cioè il rischio di danni gravi e in particolare la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona mancando la situazione di violenza indiscriminata in situazioni di "conflitto interno o internazionale", non potendosi ritenere tale l'esistenza di un'organizzazione criminale, priva di sostanziali e peculiari atteggiamenti ideologici, per quanto estesa e dotata di protezioni.

8. Sussistono invece i presupposti del rilascio eventuale del permesso di soggiorno per gravi motivi umanitari di cui all'art. 5 comma 6 del d.lgs. 286/1998, essendo emerso dalle complessive risultanze istruttorie sopra descritte il rischio, attuale concreto ed individuale (comprovato in particolare dalle descritte lesioni) che il richiedente, tornato nel proprio paese, possa nuovamente essere oggetto di violenze da parte del

medesimo gruppo Mungiki, in considerazione della diffusione territoriale del medesimo, delle protezioni di cui gode e della sostanziale impossibilità delle forze dell'ordine di prevenire le violenze perpetrate.

Allo stato non sono state dedotte cause ostative ex artt. 15 e 16 del d.lgs. 251/2007 e dalla nota della Questura di V. [redacted] emerge che nulla è emerso nella banca dati interforze e ai rilievi dattiloscopici.

9. Per quanto concerne il riconoscimento del diritto di asilo politico, giova sottolineare che, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza (cfr. Cass. 1.9.2006 n. 18940; Cass. 23.8.2006 n. 18353), in mancanza di una legge organica sull'asilo politico che, in attuazione del dettato costituzionale, ne fissi le condizioni, i termini, i modi e gli organi competenti in materia di richiesta e concessione, detto diritto deve intendersi come diritto di accedere nel territorio dello Stato al fine di esperire la procedura per ottenere lo status di rifugiato politico e non ha un contenuto più ampio del diritto di ottenere il permesso di soggiorno temporaneo ex art. 1 quinto comma del d.l. 30.12.1989 n. 416, convertito con modifiche nella legge 28.2.1990 n. 39. Dunque, nel caso in esame, tale diritto risulta garantito attraverso il procedimento espletato per il riconoscimento dello status di rifugiato politico.

10. Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese stante la natura delle questioni trattate; le spese dell'interprete trattandosi di patrocinio a spese dello Stato sono regolare come da separato decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, sezione civile I bis, definitivamente pronunciando sulla domanda in esame, così provvede:

- rigetta le domande di protezione internazionale (relative al riconoscimento dello status di rifugiato e protezione sussidiaria);
- dichiara il diritto di N. [redacted], nato il [redacted] in [redacted] distretto di [redacted] (Kenya), alla protezione umanitaria di cui all'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/1998 salve le valutazioni della Questura competente;
- compensa le spese.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.

Napoli, 2.2.2011.

Il giudice

Federico Lumaca
Federico Lumaca

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 8 FEB. 2011

IL CANCELLIERE
R

La presente copia composta di n. 12 fogli è conforme
all'originale e si rilascia a richiesta dell'Avv. NESCA
Cire dell'Uol
Napoli,



24 FEB. 2011

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
RIZZI Rosanna

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Rosanna Rizzi", written over the typed name.